



2025/1859

2.10.2025

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 121/2025

del 13 giugno 2025

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2025/1859]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/3166 della Commissione, del 18 dicembre 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti svezzati, suidi svezzati diversi da *Sus scrofa domesticus* e scrofe, e all'autorizzazione di tale preparato per suini da ingrasso di tutte le specie di suidi, suinetti lattanti di tutte le specie di suidi e scrofe di specie di suidi minori (titolare dell'autorizzazione: Kemin Europa N.V.), che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 306/2013, (UE) n. 787/2013 e (UE) 2017/2276 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/3162 della Commissione, del 18 dicembre 2024, relativo all'autorizzazione del chelato di tirosina ferrica come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso, a tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova e ai tacchini e alle specie avicole minori allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: Akeso Biomedical, Inc USA, rappresentata nell'Unione da Pen & Tec Consulting SLU) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3167 della Commissione, del 18 dicembre 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di cianocobalamina (vitamina B₁₂) all'autorizzazione della cianocobalamina (vitamina B₁₂) prodotta con *Ensifer adhaerens* CGMCC 19596 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3168 della Commissione, del 18 dicembre 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di zinco-L-selenometionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁴⁾.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3166 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) 306/2013 ⁽⁵⁾, (UE) 787/2013 ⁽⁶⁾ e (UE) 2017/2276 ⁽⁷⁾ della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi esserne espunti.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GU L, 2024/3166, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3166/oj.

⁽²⁾ GU L, 2024/3162, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3162/oj.

⁽³⁾ GU L, 2024/3167, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3167/oj.

⁽⁴⁾ GU L, 2024/3168, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3168/oj.

⁽⁵⁾ GU L 91 del 3.4.2013, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 220 del 17.8.2013, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU L 326 del 9.12.2017, pag. 50.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capitolo II è così modificato:

1. al punto 485 (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
", modificato da:

— **32024 R 3166**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3166 della Commissione, del 18 dicembre 2024 (GU L, 2024/3166, 19.12.2024).";
2. dopo il punto 618 (Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2414 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

"619. **32024 R 3166**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3166 della Commissione, del 18 dicembre 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti svezzati, suidi svezzati diversi da *Sus scrofa domesticus* e scrofe, e all'autorizzazione di tale preparato per suini da ingrasso di tutte le specie di suidi, suinetti lattanti di tutte le specie di suidi e scrofe di specie di suidi minori (titolare dell'autorizzazione: Kemin Europa N.V.), che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 306/2013, (UE) n. 787/2013 e (UE) 2017/2276 (GU L, 2024/3166, 19.12.2024).

620. **32024 R 3162**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3162 della Commissione, del 18 dicembre 2024, relativo all'autorizzazione del chelato di tirosina ferrica come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso, a tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova e ai tacchini e alle specie avicole minori allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: Akeso Biomedical, Inc USA, rappresentata nell'Unione da Pen & Tec Consulting SLU) (GU L, 2024/3162, 19.12.2024).

621. **32024 R 3167**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3167 della Commissione, del 18 dicembre 2024, relativo all'autorizzazione della cianocobalamina (vitamina B12) prodotta con *Ensifer adhaerens* CGMCC 19596 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L, 2024/3167 del 19.12.2024).

622. **32024 R 3168**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3168 della Commissione, del 18 dicembre 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di zinco-L-selenometionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L, 2024/3168, 19.12.2024).";
3. i testi dei punti 80 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013 della Commissione, 99 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013 della Commissione) e 234 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2276 della Commissione) sono soppressi.

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2024/3166, (UE) 2024/3162, (UE) 2024/3167 e (UE) 2024/3168 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 giugno 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2025.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN
